

STATUTO SOCIALE

Associazione "Movimento per la Vita e Centro di Aiuto alla Vita Franca Pocci ONLUS Viareggio"
"(M.P.V.C.A.V. Franca Pocci ONLUS Viareggio)"

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata "Movimento per la Vita e Centro di Aiuto alla Vita Franca Pocci ONLUS Viareggio", associazione di volontariato senza fini di lucro con sede in Viareggio via Matteotti n. 60, individuata altresì in forma breve come "M.P.V.C.A.V. Franca Pocci ONLUS Viareggio". Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune sarà di competenza dell'Organo Amministrativo, senza necessità di delibera formale dell'Assemblea dei Soci.

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, dalla legge 11/8/1991 N° 266, e dalle norme applicative stabilite dalla Regione, nonché dallo statuto. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, così pure tutte le cariche. Essa s'ispira ai principi dell'etica cristiana relativi al valore e all'accoglienza alla vita, in particolar modo l'Associazione fonderà il suo agire sulla parola del Vangelo facendo proprio il versetto: "Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Me" (Mt 25,40).

Art. 2

Scopi dell'Associazione:

- a) promuovere e difendere la vita umana sin dal concepimento, in tutto l'arco del suo sviluppo;
- b) promuovere, coordinare e gestire ogni servizio idoneo ad assistere concretamente le maternità difficili per qualsiasi ragione: psicologica, sociale, familiare, economica, sanitaria, ecc. al fine di salvare senza condizioni né eccezioni ogni vita umana concepita;
- c) sollecitare, promuovere e attuare direttamente, ove sia necessario, le iniziative atte a formare un'opinione pubblica favorevole all'accoglienza della vita umana concepita;
- d) collaborare con gli altri Movimenti per la Vita e Centri di Aiuto alla Vita o accoglienza alla vita stessa in Italia ed all'estero;
- e) collaborare con i Consultori pubblici e privati ed Istituzioni analoghe per gli scopi di cui alle lettere precedenti;
- f) fornire direttamente o indirettamente con operato proprio o condiviso sostegno materiale ai bambini in stato di difficoltà. In particolare, l'impegno della Associazione é diretto a:
 - evitare la solitudine della donna di fronte ad una gravidanza difficile o indesiderata;
 - creare premesse concrete perché ogni vita umana possa essere accolta.

Per il raggiungimento delle sopra descritte finalità il Centro Aiuto alla Vita si propone di assicurare gratuitamente sulla base di un rapporto di ascolto e di dialogo personale che tenga conto e rispetti le spontanee richieste e le esigenze degli utenti, le seguenti tipologie di intervento, garantendo il rispetto della privacy e della dignità dei singoli individui:

- ospitalità presso Istituti, famiglie o Comunità, alle donne incinte prive di alloggio o costrette a lasciare l'abitazione familiare;
- incoraggiamento a ricercare, anche con l'aiuto di specialisti, le eventuali cause inconsce di rifiuto del figlio;
- aiuto domestico basato sul volontariato nei casi di necessità;
- azioni tese a responsabilizzare il padre del nascituro ed i familiari.

L'Associazione attribuisce importanza decisiva alla tutela della vita umana nascente, con particolare attenzione a quella appena concepita, e persegue tutte quelle iniziative idonee a promuovere il riconoscimento, la difesa e l'accoglienza, operando concretamente per far rimuovere gli ostacoli che si oppongono al suo sorgere o al suo svilupparsi.

Tra le finalità dell'Associazione assume rilievo quella educativa che vuole favorire, soprattutto per i giovani, la formazione di una mentalità rispettosa della dignità della vita umana in ogni sua fase.

Art. 3

L'Associazione "Movimento per la Vita e Centro di Aiuto alla Vita Franca Pucci ONLUS Viareggio", (M.P.V.C.A.V. Franca Pucci ONLUS Viareggio"), aderisce, quale socio ordinario e con vincolo federativo al Movimento per la Vita Italiano (Federazione dei Movimenti per la Vita e dei Centri di Aiuto alla Vita d'Italia). L'Associazione potrà presentare ai competenti Enti Pubblici, eventuale domanda di riconoscimento giuridico (secondo le vigenti norme di legge), nonché richiedere l'iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato, tenute presso la Regione Toscana.

Art. 4

L'Associazione potrà:

- a) stipulare convenzioni con gli Enti Pubblici ai sensi dell'art. 7 della legge 266/91 e realizzare le diverse forme di partecipazione previste dagli articoli 10, 11, 12 e 15 della medesima legge, nel pieno rispetto della propria autonomia;
- b) collaborare con ogni altro tipo di Associazione di volontariato per realizzare forme di solidarietà, iniziative culturali ed educative che rientrano nelle finalità dell'Associazione.

Art.5

Può far parte dell'Associazione chiunque condivida gli scopi di cui all'Art. 2 ed offra un contributo continuativo in prestazioni personali volontarie e gratuite o in mezzi materiali. Sono particolarmente invitate le persone che rappresentano gruppi, associazioni o enti che perseguono finalità simili o affini a quelle di cui sopra. Le domande di iscrizione sono accolte dal Consiglio Direttivo.

L'associato che non abbia o perda le caratteristiche richieste per l'adesione, è dichiarato decaduto dal medesimo Consiglio Direttivo. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni all'Assemblea stessa la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. La qualità d'associato si perde per i seguenti motivi:

- a. Non ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. Produzione di danni morali o materiali alla Associazione;
- c. Dimissioni.

Art.6

Organo fondamentale dell'Associazione è l'Assemblea degli iscritti, che si riunisce almeno una volta all'anno. Possono partecipare, con diritto di voto, gli iscritti da almeno due mesi.

Art. 7

L'Assemblea degli iscritti ha il compito di:

- a) approvare il programma annuale di attività;
- b) approvare il bilancio preventivo entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce;
- c) approvare il bilancio consuntivo, dal quale risulteranno tra gli altri i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale. I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione;
- d) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- e) deliberare le modifiche al presente Statuto.
- f) il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il suo funzionamento e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:
 - a) contributi volontari degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni, legati e testamenti;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art.8

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate:

- a) dal Consiglio Direttivo che ne fissa l'Ordine del Giorno con le modalità previste dall'art.9;
- b) su richiesta di almeno un terzo degli iscritti, su Ordine del Giorno motivato.

Art. 9

Gli avvisi di convocazione per l'Assemblea sono effettuati per lettera o via e-mail, da inoltrarsi almeno 8 giorni prima della data di riunione. È ammessa delega ad altro iscritto nel numero massimo di una per ogni partecipante. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci regolarmente iscritti e in seconda convocazione con la presenza di un terzo degli iscritti, con la sola eccezione che si tratti di modificazioni al presente atto costitutivo o Statuto. Per la modifica del presente Statuto basta la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e non è richiesto atto notarile; limitatamente a dette modifiche, è ammesso il voto per corrispondenza, che deve pervenire entro 16 gg. dalla data dell'Assemblea.

Art. 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da un numero minimo di 5 ad un massimo di 9 consiglieri eletti dall'Assemblea fra i propri Soci; se scende al di sotto di 5 consiglieri, deve essere reintegrato dall'Assemblea degli iscritti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO dura in carica 3 anni. Entro 30 gg dalla sua nomina, si riunisce per eleggere tra i propri membri il Presidente dell'Associazione e le altre cariche sociali.

Art. 11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO ha il compito di:

- a) promuovere e coordinare tutte le attività e le iniziative atte a raggiungere gli scopi di cui all'Art. 2;
- b) redigere i bilanci;
- c) gestire l'Associazione;
- d) predisporre il progetto di bilancio preventivo ed il programma annuale, nonchè il progetto di bilancio consuntivo e di relazione svolta dall'Associazione;
- e) realizzare il programma di attività approvato dall'Assemblea;
- f) esaminare le domande di iscrizione e decidere l'accoglienza;
- g) dichiarare la decadenza di un iscritto;
- h) deliberare, a maggioranza assoluta, l'esclusione del Socio per gravi motivi morali o disciplinari;
- i) proporre all'Assemblea le modifiche al presente Statuto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO è validamente costituito con la presenza almeno della metà più uno dei suoi componenti. Le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12

Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio Direttivo, questi verrà sostituito per cooptazione con delibera dello stesso Consiglio; il Consigliere cooptato cadrà contemporaneamente con quelli eletti. Il Consiglio Direttivo decade di diritto, e occorre convocare immediatamente l'Assemblea per nuove elezioni, qualora venga a mancare più della metà dei consiglieri originariamente eletti. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo scaduto restano comunque, in carica fino a che non siano stati eletti i loro successori. I consiglieri possono essere riconfermati più volte.

Art.13

IL PRESIDENTE dell'Associazione:

- a) rappresenta l'Associazione e può stare in giudizio per essa;
- b) convoca almeno 3 volte all'anno il Consiglio Direttivo su ordine del giorno scritto;
- c) presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli iscritti;
- d) promuove lo sviluppo dell'Associazione e ne coordina l'attività impartendo le necessarie indicazioni di carattere operativo ed organizzativo;
- f) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio;
- g) nell'ambito dell'ordinaria amministrazione può prendere, nei casi d'urgenza o necessità, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendole allo stesso per la ratifica alla sua prima riunione.

Art. 14

Il VICEPRESIDENTE sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso e lo coadiuva in generale nell'attività di promozione e di organizzazione dell'Associazione.

Art. 15

Gli organi collegiali potranno deliberare solo in presenza di almeno la metà degli aventi diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 16

L'Associazione vive con i mezzi offerti dai Soci tramite la quota annuale di associazione il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo di anno in anno ed ogni altra forma di donazione; con oblazioni di terzi, con contributi e donazioni di enti privati e pubblici. La quota sociale (o il contributo associativo) è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; la quota non è rivalutabile.

Art. 17

Fanno parte effettiva dell'Associazione i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale che dovrà essere regolarizzata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 18

Recesso. Il socio può chiedere di non far più parte dell'Associazione con comunicazione scritta da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima della data decisa. Al socio dimissionario non verrà restituita, nemmeno parzialmente, la quota associativa.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di nominare alcune persone "Socio Sostenitore". Ad esse, pur non facendo parte dell'Assemblea, non pagando la quota annuale e non avendo diritto di voto, viene dato questo riconoscimento per i meriti acquisiti per il sostegno diretto o indiretto dato all'Associazione.

Art. 20

Tutti i Soci Sostenitori possono in qualsiasi momento, per decisione del Consiglio Direttivo, diventare Soci ordinari regolarizzando la quota annuale.

Art 21

L'attività della associazione è rivolta all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. L'associazione non potrà svolgere attività diversa da quella istituzionalmente sopramenzionata ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere soltanto

rimborsate dalla segreteria dell'Associazione le spese effettivamente sostenute per le attività prestate o per la partecipazione personale ai corsi di formazione e di aggiornamento culturale del volontariato entro i limiti precedentemente stabiliti dall'organizzazione stessa; la copertura assicurativa dei volontari rimane a carico dell'Associazione. L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che non sia prevista per legge. Utili e avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 22

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole dei tre quarti dei soci regolarmente iscritti, sia in prima che seconda convocazione; l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore, come previsto dall'art. 5, comma 4, della L. 266/91.